

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE  
- Servizi Forestali -

COPIA

Prot.n.5291  
Pos.XI-3/g

Aosta, li 11/12/1970

Ai Comandi Stazione Forestale  
dipendenti

LORO SEDI

OGGETTO: Uso del martello forestale - Responsabilità del consegnatario.-

.....

Allo scopo di chiarire eventuali dubbi circa l'interpretazione, in particolare, del 2° comma dell'art. 43 della legge regionale 11.3.1968, n.6, secondo cui "il personale forestale è affidato, per operazioni boschive, personalmente agli ispettori ed ai sottufficiali e, nei comandi di stazione, anche alle guardie" si reputa opportuno precisare che l'attributo "comandanti" si riferisca alle guardie nominali tali o incaricate di tale ruolo con apposito provvedimento deliberativo della Giunta Regionale.

Ne consegue che, in caso di temporanea assenza dalla sede, per qualsiasi motivo, del comandante effettivo, le guardie addette in quanto tali non sono autorizzate a far uso del martello forestale del quale ne è sempre responsabile il consegnatario.

Accusare ricevuta, assicurando adempimento.

IL CAPO DEI SERVIZI FORESTALI  
(Lyonel Dr. Carlo)



so/cf

